

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231
dell'8 giugno 2001**

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Sun Chemical Group S.p.A. del 13 dicembre 2013, aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di Sun Chemical Group S.p.A del 15 dicembre 2016, del 28 maggio 2019, del 13 ottobre 2021 e del 6 febbraio 2024

PARTE GENERALE

INDICE

| | |
|--|----|
| CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO..... | 5 |
| 1.1 Introduzione..... | 5 |
| 1.2 Natura della responsabilità | 6 |
| 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione | 6 |
| 1.4 Fattispecie di reato..... | 7 |
| 1.5 Apparato sanzionatorio..... | 14 |
| 1.6 Delitti tentati | 16 |
| 1.7 Vicende modificative dell'ente..... | 16 |
| 1.8 Reati commessi all'estero..... | 18 |
| 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito | 19 |
| 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo..... | 20 |
| 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti | 21 |
| 1.12 Sindacato di idoneità | 22 |
| CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SUN CHEMICAL GROUP S.P.A. | 23 |
| 2.1 Sun Chemical Group S.p.A. | 23 |
| 2.2 Modello di <i>governance</i> di Sun Chemical Group S.p.A..... | 24 |
| 2.3 Assetto organizzativo di Sun Chemical Group S.p.A. | 24 |
| CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE | 26 |
| 3.1 Premessa | 26 |
| 3.2 Il progetto di Sun Chemical Group S.p.A. per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 | 26 |
| 3.2.1 <i>Individuazione dei processi e dei "soggetti sensibili": identificazione delle attività a rischio di rischio.</i> | 26 |
| 3.2.2 <i>Rilevazione della situazione "As-is" e valutazione del modello di controllo in essere, Gap analysis.</i> | 27 |
| 3.2.3 <i>Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.</i> | 28 |
| CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 | 30 |
| 4.1 L'Organismo di Vigilanza..... | 30 |
| 4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza..... | 31 |
| 4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 32 |
| 4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie..... | 33 |
| 4.5 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari | 34 |
| 4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni | 35 |
| CAPITOLO 5 - WHISTLEBLOWING..... | 36 |
| 5.1 Whistleblowing in Sun Chemical Group S.p.A..... | 36 |
| CAPITOLO 6 - SISTEMA DISCIPLINARE..... | 38 |
| 6.1 Funzione del sistema disciplinare..... | 38 |
| 6.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati..... | 38 |
| 6.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni..... | 39 |

| | | |
|--|--|----|
| 6.4 | Misure applicate nei confronti dei dirigenti | 40 |
| 6.5 | Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione | 40 |
| 6.6 | Misure nei confronti dei sindaci | 41 |
| 6.7 | Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori | 41 |
| 6.8 | Sanzioni disciplinari “Whistleblowing” | 41 |
| CAPITOLO 7 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE | | 42 |
| 7.1 | Premessa | 42 |
| 7.2 | Dipendenti | 42 |
| 7.3 | Altri destinatari | 43 |
| CAPITOLO 8 - ADOZIONE DEL MODELLO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO | | 44 |
| 8.1 | Adozione del modello..... | 44 |
| 8.2 | Verifiche e controlli sul Modello | 44 |
| 8.3 | Aggiornamento e adeguamento | 44 |

Allegati:

- Allegato 1 – Codice Etico;
- Allegato 2 – Organigramma Aziendale.

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche, il “**D. Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”) avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

In tal modo, la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche è stata adeguata ad alcune convenzioni internazionali, cui l’Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il D. Lgs. 231/2001 si applica:

- **nel settore privato**, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, e agli enti con personalità giuridica;
- **nel settore pubblico**, solo agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001)¹.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella condanna per determinati reati direttamente il patrimonio delle società e, indirettamente, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano poiché alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto stesso.

¹ Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

La responsabilità amministrativa è tuttavia esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati stessi; tale modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi².

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” - in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione³ - ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano - tra i più significativi riferimenti di carattere penalistico - gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001, ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

² Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell'ente - L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

³ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La responsabilità penale è personale”*.

1.4 Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater*.1, 25-*quinqies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies*.1, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies*, 25-*quinqiesdecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies*, 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5*, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al D. Lgs. 231/2001 facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006.

Le fattispecie punibili vengono solitamente ricondotte, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 quali corruzione, malversazione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato⁴. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre a ridefinire il perimetro dei reati di Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), ha apportato alcune integrazioni all'art. 25, comma 3, cui viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-*quater*⁵ codice penale. I reati in commento sono stati successivamente oggetto di ulteriori modifiche, dapprima con Legge n. 69/2015, dalla Legge

⁴ Si tratta dei seguenti reati: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organi internazionali delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

⁵ Art. 319-*quater* c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

n. 3/2019⁶, dal D. Lgs. 75/2020⁷. L'art. 24 è stato da ultimo modificato dal D.L. n. 105/2023, convertito in Legge n. 137/2023, il quale ha ampliato il perimetro di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, anche nel caso in cui vengano commessi i reati di cui all'art. 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis (turbata libertà nella scelta del contraente) c.p.;

- **reati contro la fede pubblica.** Si intende in ciò ricompreso, a titolo esemplificativo, la falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 e introdotti dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*” come modificati D. Lgs. n. 125/2016⁸;

⁶ La legge n. 3/2019 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” (cd. Legge Spazzacorrotti), in vigore dal 31 gennaio 2019 ha ampliato il catalogo dei Reati presupposto introducendo all'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 il reato di “*Traffico di influenze illecite*” (art. 346-bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma, ad opera della stessa legge, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena, la quale, dalla reclusione da uno a tre anni, aumenta nel limite massimo a quattro anni e sei mesi. La legge Spazzacorrotti modificando, inoltre, l'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 231/2001 inasprisce, in deroga al disposto generale di cui all'art. 13 che ne sancisce la durata massima in 2 anni, la durata delle sanzioni interdittive per le fattispecie di reato di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25, differenziando, tuttavia, il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto. In particolare, se ne prevede l'applicazione da 4 a 7 anni per gli illeciti commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, e da due a quattro anni per gli illeciti commessi da soggetti sottoposti alla vigilanza o al controllo di questi ultimi.

La Legge in esame ha altresì introdotto all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 il comma 5-bis mediante il quale si prevede un meccanismo premiale volto alla riduzione delle sanzioni interdittive nei termini generali di cui all'art. 13 (nello specifico da un minimo di 3 mesi ad un massimo di due anni) del D. Lgs. 231/2001 qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado abbia adottato condotte collaborative.

⁷ L'art. 24 è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 75/2020, denominato “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”. Tale intervento ha comportato (i) la modifica della rubrica dell'art. 24 in “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*”; (ii) l'introduzione dell'art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture, tra le fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 24, oltre che l'introduzione delle parole “o dell'Unione Europea” dopo le parole “ente pubblico” (iii) e l'aggiunta all'art. 24 del comma 2 bis, il quale prevede che “*si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898*” ovvero l'esposizione di dati o notizie falsi, per conseguire indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale. L'art. 25 è stato da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 75/2020. Tale intervento ha comportato la modifica della rubrica dell'art. 25 in “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*” e l'introduzione al comma 1 dell'art. 25 del seguente periodo “*la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 (Peculato), primo comma, e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale*”.

⁸ Si tratta dei seguenti reati: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il D. Lgs. n. 125/2016 relativo alla “*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, con particolare riferimento alle fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo di cui agli artt. 453 e 461 c.p. Quanto alla prima delle citate disposizioni, l'intervento normativo in commento ha esteso la responsabilità penale prevista per le ipotesi di contraffazione di monete nazionali o straniere al caso di chi sia debitamente autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti e/o materiali nella sua disponibilità per fabbricarne in eccesso rispetto alle prescrizioni. Quanto all'art. 461 c.p., il predetto D. Lgs. 125/2016 ha ampliato il novero, ai fini della punibilità (ricomprendendovi i dati informatici), degli strumenti destinati alla contraffazione e/o alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata.

- **reati societari.** Il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001)⁹. Con l'approvazione della Legge n. 190/2012, recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il reato di **corruzione tra privati**. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 apporta alcune integrazioni all'art. 25-ter, comma 1, cui viene aggiunta la lettera *s-bis*), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c.. La disciplina dei reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001 è stata modificata dapprima a seguito degli interventi normativi di cui alla Legge 69/2015 (con particolare riferimento alle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali¹⁰), nonché del D. Lgs. 38/2017 e dalla Legge 3/2019 (cd. "Spazzacorrotti")¹¹. La fattispecie di cui all'art. 25-ter è stata da ultimo modificata dal D. Lgs. 19/2023, in materia di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare¹²;

⁹ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 61/2002. I reati previsti sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art. 30, primo comma, della Legge n. 262/2005 e successivamente dall'art. 9 della Legge n. 69/2015), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 30, secondo comma, della Legge n. 262/2005 e successivamente dall'art. 11 della Legge n. 69/2015), , impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

¹⁰ Tale provvedimento ha inserito nel codice civile l'art. 2621-bis (*Fatti di lieve entità*) prevedendo, peraltro, il richiamo all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

¹¹ Le principali novità apportate dal D. Lgs. 38/2017 sono rappresentate dalla riformulazione dell'art. 2635 c.c. (che sanziona il reato di "*Corruzione tra privati*") e dall'introduzione dell'art. 2635 bis c.c. (che punisce il nuovo delitto di "*Istigazione alla corruzione tra privati*").

È stato peraltro modificato il disposto di cui all'art. 25 ter del D. Lgs 231/2001 in tema di "*Reati Societari*", richiamando - unitamente all'art. 2635 c.c. in tema di "*Corruzione tra privati*" - anche l'art. 2635 bis c.c. relativo alla "*Istigazione alla corruzione tra privati*" che, conseguentemente, è entrato nel novero dei c.d. "reati presupposto" della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001.

Al contempo, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio applicabile all'ente in caso di commissione del reato di "*Corruzione tra privati*" nel suo interesse o vantaggio.

In particolare, per quanto concerne l'articolo 2635 c.c. ("*Corruzione tra privati*"), ad essere colpiti con la reclusione da uno a tre anni sono le stesse figure già richiamate nella previgente formulazione del delitto (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati) che "*anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altre utilità non dovute, o ne accettano la promessa*", per compiere o per omettere un atto contrario agli obblighi di ufficio o fedeltà.

La novità di maggiore rilievo dell'intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all'interposta persona, nonché alla nuova formulazione della condotta che, non limitandosi più alla sola ricezione (dazione o promessa), include anche la "sollecitazione", estendendo oltretutto la pena a coloro che, pur non ricoprendo alcuna delle cariche indicate nel primo comma dell'articolo, esercitano comunque funzioni direttive "di fatto"; inoltre, a differenza di quanto disposto dalla formulazione antecedente le modifiche intervenute con D. Lgs. 38/2017, ai fini della punibilità non è più richiesto che la condotta arrechi "*nocumento alla società*" trasformando così tale fattispecie di illecito da reato di danno a reato di pericolo.

Quanto al nuovo art. 2635 bis c.c. ("*Istigazione alla corruzione tra privati*"), la fattispecie è volta a punire chi mira (senza riuscirci) a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Tali fattispecie di reato sono state in ultimo ulteriormente modificate dalla Legge n. 3/2019 la quale ha abrogato, rispettivamente, i commi 5 e 3 dei delitti di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*" che prevedevano la querela della persona offesa; pertanto, i due reati divengono perseguibili d'ufficio.

¹² Il D. Lgs. 19/2023 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) n. 2017/1132 in materia di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. In particolare, il citato Decreto trova applicazione rispetto alle operazioni transfrontaliere e

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”¹³;
- **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (richiamati dall'art. 25-*quater.1* del D. Lgs. 231/2001)¹⁴;
- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (“*Legge Comunitaria 2004*”)¹⁵;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e come successivamente modificato dalla Legge n. 199/2016¹⁶. Si intendono ricompresi in tali delitti la prostituzione

internazionali nell'ambito delle quali – alla data del 3 luglio 2023 – nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il relativo progetto, abrogando, a partire dal medesimo momento, la disciplina previgente (i.e., il D. Lgs. n. 108/2008, dal quale continuano ad essere disciplinate le fusioni transfrontaliere precedenti). L'art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma rinvia espressamente all'art. 29 del citato decreto che disciplina il c.d. “certificato preliminare” e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, si potrà incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3).

¹³ L'art 25-*quater* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

¹⁴ L'art. 25-*quater.1* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

¹⁵ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”.

¹⁶ Il provvedimento normativo in commento riguardante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo*” ha riformulato la fattispecie penale di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” prevista e punita dall'art. 603-*bis* c.p.; al contempo, la citata disposizione è stata richiamata all'interno dell'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 tra i delitti contro la personalità

- minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù¹⁷;
- **reati transnazionali.** L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa Legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁸;
 - **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,** previsti dall'art. 25-septies, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007¹⁹ e come recentemente modificati dalla Legge n. 3/2018;
 - **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** previsti dall'art. 25-octies, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivamente modificato dalla Legge 5 dicembre 2014, n. 186²⁰;
 - **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori,** previsti dall'art. 25-octies.1, introdotti nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 184/2021, da ultimo modificati dall'art. 6-ter del D.L. n. 105/2023, convertito in Legge n. 137/2023²¹;
 - **reati informatici,** previsti dall'art. 24-bis, introdotti nel D. Lgs. 231/2001 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48²² e come modificati prima dal D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 e 8 e

individuale, prevedendo, in caso di commissione del reato nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Tale fattispecie punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato, chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

¹⁷ Si tratta dei seguenti reati: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), Tratta di persone art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Si segnala che il D. Lgs. 39/2014, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla "lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" introduce alcune significative modifiche per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo della sessualità dei minori. Il predetto D. Lgs., infatti, oltre ad incrementare il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per le tipologie di illecito richiamate all'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, vi introduce la fattispecie criminosa di Adescamento di Minorenni di cui all'art. 609-undecies c.p.

¹⁸ In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della Legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

¹⁹ Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

²⁰ Il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies è stato ampliato per effetto della Legge 5 dicembre 2014, n.186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" che ha introdotto l'art. 648-ter.1 nel codice penale disciplinante il reato di autoriciclaggio. Tale fattispecie delittuosa è costituita dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

²¹ Il D.L. 105/2023 ha inserito, dopo il comma 2, il comma 2-bis "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote".

²² Si tratta dei reati di cui all'art. 615-ter c.p., relativo all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; art. 615-quater c.p. - che non ha subito modifiche da parte della Legge 48/2008 - in merito alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici; art. 615-quinquies c.p., che punisce la detezione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico. Modificato dalla Legge 48/2008 in quanto precedentemente puniva la sola diffusione di programmi e non contemplava i dispositivi; art. 617-quater, relativo alle intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e

- successivamente dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, legge di conversione del D. L. 21 settembre 2019, n. 105 recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”. La Legge richiamata dispone che all’art. 24-bis, comma 3, del D. Lgs. 231 del 2001 si aggiunga il richiamo ai “*delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*”;
- **delitti di criminalità organizzata**, previsti dall’art. 24-ter, introdotti dall’art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica²³;
 - **delitti contro l’industria e il commercio**, previsti dall’art. 25-bis.1., introdotti dall’art. 15, comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese²⁴;
 - **delitti in materia di violazione del diritto d’autore**, previsti dall’art. 25-novies, introdotti dall’art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese;
 - **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**, prevista dall’art. 25-decies, introdotta dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 16, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 121/2011;
 - **reati ambientali**, previsti dall’art. 25-undecies, introdotto dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 121/2011, che oltre agli articoli 727-bis e 733-bis c.p. richiama alcune disposizioni del T.U. ambientale (D. Lgs. 152/2006) nonché della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche, che disciplina i reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione²⁵; l’articolo in esame è stato ulteriormente modificato dalla Legge 68/2015 e, dal D. Lgs. n. 21 del 2018 e

617-quinquies c.p., relativo alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; art. 635-bis c.p., che punisce il danneggiamento di sistemi informatici; art. 635-ter c.p., che punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; art. 635-quater c.p., che punisce (anch’esso, al pari dell’art. 635-bis c.p., ma con sfumature diverse), il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; art. 635-quinquies c.p., che punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; art. 491-bis c.p., riguardante la falsità di un documento informatico; art. 640-quinquies c.p., introdotto *ex novo* dalla Legge 48/2008, che ha come oggetto la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

²³ Si tratta dei seguenti reati: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In materia di delitti di criminalità organizzata si segnala che la Legge n. 236/2016 ha inserito nel codice penale l’art. 601-bis (“*Traffico di organi prelevati da persona vivente*”). Il richiamo di tale articolo all’interno dell’art. 416, comma 6, c.p. (“*Associazione per delinquere*”), tra le ipotesi di reato in relazione alle quali il reato associativo risulta aggravato ha effetti anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti posto che lo stesso art. 416 c.p. è richiamato tra i “*Delitti di criminalità organizzata*” di cui all’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

²⁴ Si tratta dei seguenti reati: Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

²⁵ Si tratta dei seguenti reati: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); Inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8); Inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

- D.L. 135/2018, convertito con modificazioni in Legge 12/2019²⁶;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, prevista dall'art. 25-*duodecies*, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. 109/2012 e successivamente modificato dalla Legge n. 161/2017²⁷;
 - **razzismo e xenofobia**, previsti dall'art. 25-*terdecies*, introdotto dalla Legge n. 167/2017 recante “*Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea*”²⁸;
 - **vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive**. L'art. 1 – *sexies* del D.L. 28/2003 è stato modificato dal D.L. 53/2019, convertito dalla Legge n. 77/2019. Tale

²⁶ La legge n. 68/2015 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, *inter alia*, il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 –*bis* c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), con aumento di pena nel caso di integrazione di tali reati in forma associativa aggravata e riduzione di pena in caso di commissione per colpa dei delitti di cui agli articoli 452-*bis* c.p. e 452-*quater* c.p. L'art. in commento è stato ulteriormente modificato per effetto del D. Lgs. 21/2018 recante “*Disposizioni in materia di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103*”. Il citato intervento normativo ha abrogato il reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, introducendo, al contempo, il nuovo reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. rubricato “*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*”. Pertanto, come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. 21/2018, il richiamo all'art. 260 D. Lgs. 152/2006 operato all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p.

Inoltre, dal 1° gennaio 2019, in seguito all'emanazione del D.L. 135/2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n.12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all'art. 188 ter del D. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'introduzione di un “*registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*”, che tuttavia non è ancora operativo. Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale “*cartaceo*”, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati “*digitali*” previste dall'Art. 194-*bis* del D.lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'Art. 258 del predetto D. Lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall'Art. 260 bis del medesimo D. Lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché *sensu lato* “*accessorie*” alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

²⁷ L'art. 25-*duodecies* estende l'applicazione del D. Lgs. 231/2001 alle aziende che si sono avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 “*Testo Unico Immigrazione*” in termini di età, numero di lavoratori, condizioni lavorative. Il D.lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall'articolo 22, comma 12 e 12 bis, del D. Lgs. 25 286/1998, che riporta: “*...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di Legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*” - “*le pene siano aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”. Si rileva, peraltro, che la Legge n. 161/2017, riguardante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”, ha esteso il catalogo dei reati presupposto prevedendo l'introduzione dei nuovi delitti di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento all'immigrazione clandestina previsti dall'art 12 del D.lgs. 268/1998 all' interno dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

²⁸ Il provvedimento normativo in commento ha inserito all'interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*terdecies* il quale richiama, ai fini della responsabilità dell'ente, i delitti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654. In particolare, le fattispecie criminose in esame, puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli art. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale Internazionale (ratificato ex Legge 12 luglio 1999 n. 232). In tale contesto, si segnala che l'art. 3, comma 3 bis, della Legge n. 654/1975 è stato abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 640 – *bis* c.p. (“*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa*”).

- modifica, oltre che interessare il comma 1 dell'articolo, ha contestualmente inserito il comma 1-bis, il quale afferma che *“le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231/01”* (art. 1 *sexies* D. L. 24 febbraio 2003, n. 28);
- **reati tributari.** L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato introdotto dall'art. 39, comma 2 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 e integrato dall'art. 5 del D. Lgs. 75/2020²⁹;
 - **contrabbando.** L'art. 25-*sexiesdecies* è stato introdotto dall'art. 5 comma 1, lett. d) del D. Lgs. 75/2020, il quale a sua volta introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 i reati di cui al D.P.R 23 gennaio 1973, n.43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
 - **delitti contro il patrimonio culturale,** previsti dall'art. 25-*septiesdecies*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 22/2022³⁰;
 - **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici,** previsti dall'art. 25-*duodevicies*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 22/2022³¹.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001 in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria, ai reati in materia di ambiente.

1.5 Apparato sanzionatorio

Gli articoli da 9 a 23 del D. Lgs. 231/2001 prevedono l'applicazione a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, delle seguenti sanzioni:

²⁹ L'articolo 25-*quinquiesdecies* richiama i delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 75/2020, denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro".

³⁰ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge. L'art. 25-*septiesdecies* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i seguenti reati: art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali); art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte).

³¹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge. L'art. 25-*duodevicies* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui agli artt. 518-*sexies* c.p. (Riciclaggio di beni culturali) e 518-*terdecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare). Di seguito l'elenco della categoria in esame:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 231/2001, ma che nel caso di commissione dei reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, è inasprita e potrà essere *“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero *“non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e coordinamento del soggetto apicale (art. 25, comma 5).

Peraltro, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente abbia tenuto *“condotte collaborative”*, la sanzione interdittiva avrà una durata inferiore, che varia dai tre mesi ai due anni (istituto del ravvedimento operoso, introdotto con la Legge 3/2019, cd. *“Legge Spazzacorrotti”*, di cui al nuovo comma 5-bis del D. Lgs. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su *“quote”* (tale essendo l'unità di misura) della sanzione pecuniaria comminabile alle società) in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37, aumentabile fino al triplo nel caso di commissione di una pluralità di illeciti. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di reati transnazionali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2. in caso di reiterazione degli illeciti³².

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell' idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell' interdizione dall' esercizio dell' attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell' attività della società (in luogo dell' irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all' art. 15 del D. Lgs. 231/2001³³.

1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo delle quote) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l' irrogazione di sanzioni nei casi in cui l' ente impedisca volontariamente il compimento dell' azione o la realizzazione dell' evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). L' esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell' interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 Vicende modificative dell' ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell' ente anche in relazione alle vicende modificative dell' ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d' azienda.

Ai sensi dell' art. 27, comma 1, D. Lgs. 231/2001, risponde dell' obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l' ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne, di norma, le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell' ente

³² Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l' art. 20 D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l' ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

³³ Si veda l' art. 15 del D. Lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale - Se sussistono i presupposti per l' applicazione di una sanzione interdittiva che determina l' interruzione dell' attività dell' ente, il giudice, in luogo dell' applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell' attività dell' ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l' ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l' interruzione dell' attività dell' ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull' occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell' attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l' illecito da parte dell' ente. Nell' ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l' adozione e l' efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell' attività viene confiscato. La prosecuzione dell' attività da parte del commissario non può essere disposta quando l' interruzione dell' attività consegue all' applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001)³⁴ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli art. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

1.7.1. Trasformazione. In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

1.7.2. Fusione. In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere³⁵.

1.7.3. Scissione. L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data di efficacia della scissione. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

³⁴ Art. 8 del D. Lgs. 231/2001: *“Autonomia della responsabilità dell'ente - 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia”*.

³⁵ La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce che è da *“evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una “dilatazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in provvedimenti diretti a colpire aziende “malate” (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie”*. Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, secondo cui *“Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo”*.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001³⁶, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

1.7.4. Cessione. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001)³⁷: il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 Reati commessi all'estero

³⁶ Art. 11 del D. Lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. (...)".

³⁷ Art. 33 del D. Lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero³⁸.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Giova sottolineare peraltro che gli artt. 9 e 10 sono stati modificati dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ai sensi della quale in alcune ipotesi di reato commesse all'estero dal cittadino o dallo straniero non è più necessaria la querela della persona offesa, essendo ora reati procedibili d'ufficio³⁹.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola

³⁸ L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede quanto segue: *“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”*.

³⁹ A tal proposito, si segnalano le recenti modifiche normative intervenute in riferimento alla procedibilità nei confronti dell'ente per effetto della Legge 9 gennaio 2019 n. 3. La predetta legge ha modificato gli articoli 9 e 10 del codice penale, eliminando la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia o dell'istanza/querela della persona offesa in alcune ipotesi di delitto commesso all'estero. Più in particolare all'art. 9 del codice penale è stato aggiunto il comma 4 ai sensi del quale *“[...] la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346bis”*; all'art. 10 del codice penale è aggiunto il comma 3 ai sensi del quale *“La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis”*. Tali modifiche hanno rilievo anche sulla procedibilità nei confronti dell'Ente poiché le citate disposizioni sono richiamate dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2001.

trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo⁴⁰.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il D. Lgs. 231/2001 attribuisce efficacia esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"⁴¹.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁴².

⁴⁰ Art. 38, comma 2, D. Lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

⁴¹ La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

⁴² Art. 7, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che i *“modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”*, diffuse in data 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo 2008 e nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021 (di seguito, le **“Linee guida di Confindustria”**) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;

- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex D. Lgs. 231/2001* e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Sun Chemical Group S.p.A. (di seguito la “**Società**”) ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria.

1.12 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SUN CHEMICAL GROUP S.P.A.

2.1 Sun Chemical Group S.p.A.

La Società è controllata da Sun Chemical Group Cooperatief U.A., che svolge attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 c.c. e ss.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società sono le seguenti:

- A. la produzione, la lavorazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di inchiostri, colori, pitture, vernici e prodotti affini, di pigmenti e derivati, resine, solventi ed additivi, materie plastiche e affini, di composti, emulsioni, tamponanti idrorepellenti in genere e prodotti affini per cavi a fibre ottiche e per applicazioni similari;
- B. la produzione, la commercializzazione l'importazione e l'esportazione, nonché la locazione e il comodato, di impianti e macchinari per la miscelazione, per lo stoccaggio, per l'alimentazione e per qualsiasi fabbricazione e applicazione in genere relativi alle sostanze, semilavorati e prodotti di cui al punto A.;
- C. la prestazione di servizi di analisi chimica strumentale (in via esemplificativa e non esaustiva: gascromatografia liquida, spettrometria di massa, spettrometria all'infrarosso) relativa a materiali destinati al contatto con gli alimenti, inchiostri, prodotti chimici, problemi ambientali;
- D. l'assunzione di mandati di acquisto e di vendita sia quale rappresentante in esclusiva o agente, con o senza deposito, che quale commissionaria sotto qualunque altra forma di intermediazione di commercio, relativamente ai prodotti di cui ai punti A. e B., esclusa l'attività di mediazione, ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- E. lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie, brevetti e licenze attinenti agli oggetti di cui ai punti A. e B.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale, in via non prevalente, la Società può inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, ivi incluso prestare fidejussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, mobiliari e immobiliari, che comunque risultino strumentali all'attuazione dello scopo sociale, anche mediante l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, effettuare raccolta di risparmio in base ai finanziamenti (con obbligo di restituzione della società), fruttiferi od infruttiferi, effettuati da parte dei soci, in conformità alle disposizioni di legge.

La Società opera attraverso differenti siti produttivi specializzati nella produzione e commercializzazione di inchiostri specifici.

Nella tabella seguente sono riportati i principali prodotti della Società e i vari stabilimenti nei quali sono prodotti:

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| LIQUID WATER BASED | LIQUID SOLVENT BASED | SHEETFED | FLEXO NEWS | ENERGY CURED PRODUCTS | SCREEN |
| Caleppio 1 | Caleppio 2 | Caleppio 1 | Caleppio 1 | Caleppio 1 | Caleppio 1 |

La Società opera anche tramite la commercializzazione di inchiostri prodotti dalle società consociate Sun Chemical nei vari stabilimenti situati in differenti paesi europei o extra-europei.

Per la commercializzazione degli inchiostri, la Società si avvale di una rete di venditori che fanno da tramite tra le esigenze del cliente e le funzioni interne.

La Società dispone inoltre di un team di esperti tecnici in grado di sviluppare prodotti su specifiche esigenze dei clienti, supportandoli nella fase di messa a punto dei macchinari e nelle problematiche di stampa.

Per la ricerca e sviluppo la Società utilizza i laboratori centralizzati Corporate ove si definiscono le strategie, le priorità di intervento, le linee di sviluppo, gli impianti in cui i nuovi prodotti dovranno essere studiati, prodotti, testati, in modo tale da poter soddisfare le esigenze di tutta la clientela europea.

2.2 Modello di *governance* di Sun Chemical Group S.p.A.

La Società ha privilegiato il cosiddetto sistema di *governance* tradizionale attraverso la seguente ripartizione organica.

L'Assemblea dei Soci della Società è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 Sindaci Effettivi e da 2 Supplenti che durano in carica tre esercizi.

Tutti i Sindaci effettivi e i Sindaci Supplenti della Società sono muniti dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, i quali svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge. L'incarico del controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dall'assemblea ordinaria e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Attualmente il controllo contabile è svolto da una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale.

2.3 Assetto organizzativo di Sun Chemical Group S.p.A.

La Società opera sulla base di un insieme di regole, procedure e strutture organizzative che assicurano la conformità delle attività svolte dalla legge, nonché il coinvolgimento di più soggetti e/o funzioni aziendali nello svolgimento delle attività sensibili. In tale contesto, la struttura sulla base della quale la Società opera si compone di:

- quadro normativo e regolamentare applicabile alla Società;
- Codice Etico (qui accluso quale Allegato 1);
- sistema di deleghe e procure;
- struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale, qui accluso quale Allegato 2).

L'assetto organizzativo della Società è rappresentato nell'organigramma, nel quale sono specificate le funzioni aziendali della Società.

L'organigramma viene regolarmente e tempestivamente aggiornato dall'ufficio del personale.

CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, anche, il “**Modello**”) e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: soci, dipendenti, creditori e ogni altro soggetto i cui interessi siano legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui la Società gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo.

3.2 Il progetto di Sun Chemical Group S.p.A. per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Di seguito verranno esposte le fasi analizzate e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

3.2.1 Individuazione dei processi e dei “soggetti sensibili”: identificazione delle attività a rischio di rischio.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “**Attività Sensibili**” e “**Processi Sensibili**”).

Scopo di questa fase è stata appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 è stato preliminarmente valutato che le categorie di reati in relazione alle quali il rischio è concretamente e non solo astrattamente ipotizzabile sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- reati ambientali;
- reati tributari e contrabbando.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

A seguire, si è proceduto all'identificazione dei "soggetti sensibili", ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso interviste strutturate con i *soggetti sensibili*.

3.2.2 Rilevazione della situazione "As-is" e valutazione del modello di controllo in essere, Gap analysis.

Attraverso l'analisi documentale e l'effettuazione di interviste con i soggetti sensibili, inoltre, è stato rilevato il sistema di controllo esistente, attraverso le seguenti categorie di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- segregazione (articolazione) dei compiti;
- adeguatezza della tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- adeguatezza del sistema delle deleghe.

A seguito delle attività svolte è stato predisposto un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo (*As-is analysis*), con evidenza:

- delle Attività Sensibili;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei reati commissibili;
- delle possibili modalità di compimento dei reati (in via esemplificativa);
- della probabilità di accadimento del reato *ante* controlli;
- del sistema dei controlli esistenti;
- della valutazione del controllo;
- del rischio residuo.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritte e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente e un modello teorico di riferimento basato sul contenuto della disciplina del D. Lgs. 231/2001.

Attraverso tale confronto è stato possibile individuare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente, recepite in una specifica sezione del predetto documento (*Gap Analysis*); sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo “specifico” conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

3.2.3 Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Scopo di questa fase è stato quello di definire il Modello della Società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti. La realizzazione della presente fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti. Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere commessi sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del Modello, e da sette “Parti Speciali”, predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei processi sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- ai dipendenti della Società;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaborazioni coordinate e continuative, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- ai lavoratori somministrati;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali, a titolo di esempio, legali, consulenti, procuratori;
- ai fornitori, agli appaltatori e agli agenti della Società;
- ai soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

Tutti i destinatari del Modello come sopra identificati (i “**Destinatari**”) sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso.

CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati dal D. Lgs. 231/2001;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) l'autonomia;
- (ii) l'indipendenza;
- (iii) la professionalità;
- (iv) la continuità di azione.

(i) (ii) I requisiti di **autonomia e indipendenza** sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”* con la previsione di un *“riporto”* dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

È, inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

(iii) Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *“ispettiva”*, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

(iv) La **continuità di azione**, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, la Società potrà identificare il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo composto da uno o più soggetti, scelto/i all'interno e/o all'esterno della Società, dotato/i di un adeguato livello di indipendenza, onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale di natura tale da comprometterne l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti, eccezion fatta per quelli indicati all'ultimo punto dell'elenco che precede.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico. La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, a:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello adottato;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- verificare la conservazione nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle "Attività Sensibili". A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate, da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;

- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può giovare - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a:

- procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del presente Modello Organizzativo;
- procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello Organizzativo;
- ogni proposta di modifica del presente Modello Organizzativo;
- sistema delle deleghe degli amministratori e ad ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- sistema dei poteri di firma aziendale e ad ogni sua successiva modifica e/o integrazione.

La Società fa presente che eventuali segnalazioni aventi ad oggetto la violazione del Modello Organizzativo dovranno essere effettuate mediante i canali di segnalazione indicati al Paragrafo 5.1 che segue.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di riportare le informazioni di cui sopra, preferibilmente inviando una *e-mail* al seguente indirizzo di posta elettronica **odv@sunchemical.com** ovvero utilizzando qualunque altro mezzo di comunicazione.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione in società della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi.

4.5 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in particolare, l'Organismo di Vigilanza predispose un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.)
- la seconda, all'Amministratore Delegato, per segnalare in ogni momento e tempestivamente situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici.

Gli incontri con le Direzioni/Funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, potranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

CAPITOLO 5 - WHISTLEBLOWING

5.1 Whistleblowing in Sun Chemical Group S.p.A.

La Legge n. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e da ultimo il D. Lgs. n. 24/2023 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche “*whistleblower*”), che segnalino o denunciino, a tutela dell’integrità dell’ente, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023⁴³ – si annoverano in particolare: **a)** l’estensione dell’ambito applicativo delle forme di tutela previste per i *whistleblower* (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati⁴⁴ – sia oggettivo – per effetto dell’estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione); **b)** l’introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell’Ente nonché ai termini entro i quali l’ente stesso è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione⁴⁵; **c)** l’istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni⁴⁶, per effettuare una segnalazione; **d)** la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall’ANAC e l’introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001⁴⁷.

⁴³ L’art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che “*le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023*”; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

⁴⁴ Che ora ricomprende anche i cd. facilitatori”, *i.e.* le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

⁴⁵ I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: a una persona interna all’amministrazione/Ente; a un ufficio dell’amministrazione/Ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

⁴⁶ In particolare, il segnalante può provvedere all’inoltro di una segnalazione esterna all’ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero quest’ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, *i.e.* art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

⁴⁷ Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Le segnalazioni, come meglio descritte ai paragrafi che seguono, possono essere trasmesse, in forza del citato decreto legislativo, attraverso i seguenti canali:

- canale interno all'ente;
- canale esterno (gestito dall' ANAC);
- divulgazioni pubbliche.

A questo proposito, anche alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la Società ha implementato la procedura in materia di “*whistleblowing*” denominata “*Procedura Whistleblowing*”, a cui si rimanda. Le segnalazioni verranno gestite da un organismo interno (“**Comitato Segnalazioni**”), composto dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Risorse Umane.

Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, la Società garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
 - a) **tool Ethics Point**: accessibile dal sito da parte di tutti i segnalanti al link: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/21654/index.html>, il quale garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante, la riservatezza del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - b) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo**. Nello specifico, la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla copia del documento di riconoscimento) mentre la seconda deve contenere i dettagli della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indicante la dicitura “*Sun Chemical Group S.p.A. - Riservata per il Comitato Segnalazioni, Via Vittor Pisani 16, 20124 Milano*”.
- in **forma orale**, contattando il numero telefonico 02 957901 e chiedendo di conferire direttamente con il Comitato Segnalazioni o con un esponente dello stesso, ovvero chiedendo di poter svolgere un incontro diretto con quest'ultimo al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione.
In caso di segnalazione orale, il Comitato Segnalazioni trascriverà integralmente quanto riferito dal segnalante e sottoporrà il rapporto al segnalante per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione.

-
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
 - da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

CAPITOLO 6 - SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

6.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL per gli addetti all'Industria Chimica / Chimica Farmaceutica.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile della Direzione Risorse Umane (o il soggetto a cui è demandata la gestione degli aspetti inerenti le risorse umane) individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Risorse Umane (o il soggetto a cui è demandata la gestione degli aspetti inerenti le risorse umane) comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e il responsabile della Direzione Risorse Umane (o il soggetto a cui è demandata la gestione degli

aspetti inerenti le risorse umane) provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dalle normative vigenti e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

6.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dalle normative vigenti, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, sono sanzionate ai sensi degli art. 50, 51 e 52 del CCNL per gli addetti all'Industria Chimica e Chimica Farmaceutica

A titolo esemplificativo:

- Incorre nel provvedimento di “ammonizione verbale”, “ammonizione scritta” “multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- Incorre nel provvedimento della “sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nell'arco di 24 mesi nelle mancanze di cui al punto 1. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- Incorre nel provvedimento del “licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro, con la perdita dell'indennità di preavviso”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'arco di 24 mesi nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 ovvero il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio e/o grave pericolo o il lavoratore che nel violare le

procedure interne previste dal Modello, adottati, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

6.4 Misure applicate nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

6.6 Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la Società costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

6.8 Sanzioni disciplinari “Whistleblowing”

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato dalla Società di cui ai Paragrafi che precedono è applicabile, *mutatis mutandis*, anche nei confronti dei soggetti che:

- si rendano responsabili nei confronti del segnalante o degli altri soggetti protetti dal citato D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o di ostacolo⁴⁸ (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che possa causare un danno ingiusto alla persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- abbiano effettuato una segnalazione che si sia rivelata infondata con dolo o colpa grave;
- sia riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni;
- abbiano svolto in maniera inefficiente le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

⁴⁸ A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella fattispecie degli atti di ritorsione o discriminatori o di ostacolo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

CAPITOLO 7 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1 Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione Risorse Umane (o dal soggetto a cui è demandata la gestione degli aspetti inerenti alle risorse umane) che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

7.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse “attività sensibili”.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A cura della Direzione Risorse Umane (o del soggetto a cui è demandata la gestione degli aspetti inerenti le risorse umane) ogni dipendente deve ricevere copia del presente Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte della stessa Direzione Risorse Umane (o del soggetto a cui è demandata la gestione degli aspetti inerenti le risorse umane).

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società sarà resa disponibile copia cartacea o elettronica della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea o elettronica della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Direzione Risorse Umane (o il soggetto a cui è demandata la gestione degli aspetti inerenti le risorse umane) è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

7.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 8 - ADOZIONE DEL MODELLO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

8.1 Adozione del modello

La Società ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

8.2 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza stila con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

8.3 Aggiornamento e adeguamento

Il presente Modello può essere modificato esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, previa proposta del e/o consultazione con l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine formula osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le modifiche del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o da funzioni aziendali munite di specifica delega.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.